



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Spett.le OMCeO di

RAVENNA

Resp. Proced.: Dr.ssa C. D'Addio

Resp. Istrut.: Sig.ra G. Malagigi

OGGETTO:
Convenzione CUG condiviso

In riferimento all'oggetto, allegata alla presente si rimette copia della convenzione stipulata tra la FNOMCeO e codesto Ordine per la costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, debitamente firmata dal Presidente.

E' gradita l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Dr. Filippo Anelli



01.01.

All.

Firmato digitalmente
da

FILIPPO ANELLI

O = FNOMCEO
C = IT

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.
82/2005

CONVENZIONE

PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI FNMOCeO ORDINI TERRITORIALI EX ART. 57 DEL D. LGS. N. 165/2001

TRA

La Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri

E

L'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Ravenna

congiuntamente indicate come le "Parti"

VISTO

- il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.233 e s.m.i. istitutivo della Federazione e degli Ordini territoriali;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Testo Unico in materia di Pubblico Impiego", con particolare riferimento all'art. 57;
- il Regolamento per il funzionamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni approvato dal Consiglio nazionale FNMOCeO con delibera n.17 del 18 dicembre 2020;
- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 che prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO CHE

- La Legge 4 novembre 2010 n. 183, entrata in vigore il 24 novembre 2010, all'art. 21, stabilisce che: "Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (da qui in poi CUG), che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing*, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni";
- la Direttiva n.2/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche" che sostituisce la direttiva 23 maggio 2007 e aggiorna alcuni indirizzi della Direttiva 4 marzo 2011 sulle modalità di funzionamento dei CUG per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dispone che:
 1. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori;
 2. Il CUG promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali;

3. il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;

4. per quelle amministrazioni che in ragione delle dimensioni ridotte decidano di costituire un CUG condiviso deve comunque essere garantita la rappresentanza dei lavoratori di ogni ente che ne fa parte;

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

Art.1 – Istituzione del CUG condiviso presso la FNOMCeO

E' istituito tra le Parti il CUG condiviso per l'OMCEO di RAVENNA ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001.

Art. 2 – Composizione

Il CUG condiviso ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per il funzionamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dei procedimenti disciplinari è composto dai seguenti componenti:

a. da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative del CCNL del Comparto delle Funzioni Centrali 2016 - 2018 nel numero di 5 unità (di seguito OO.SS);

b. da un egual numero di rappresentanti della FNOMCeO e degli Ordini suddivisi per collegi come da proposta allegata, che si convenzionano tra di loro, tra i quali il Presidente della FNOMCeO con proprio provvedimento nomina il Presidente del CUG su indicazione dei membri del CUG stesso.

2. Per ogni componente effettivo viene nominato un supplente.

3. La composizione è paritetica, assicurando la presenza paritaria di entrambi i generi.

Art. 3 Compiti

Al Comitato spettano i compiti e le funzioni così come specificati nell'art.4 del Regolamento su menzionato.

Art. 4 Spese di funzionamento

Per l'operatività del CUG la FNOMCeO mette a disposizione i locali, le attrezzature e i servizi necessari.

Le spese di trasferta vitto e alloggio del membro indicato dall'OMCEO rimangono a carico dell'OMCEO stesso.

Art. 5 – Soggetti aderenti

Alla presente Convenzione potranno aderire tutti gli Ordini territoriali che ne facciano richiesta.

Art. 6 - Durata e decorrenza

La presente Convenzione ha efficacia dalla data della sottoscrizione e fino alla scadenza del CUG. E' fatta salva la possibilità per l'OMCEO aderente di recedere in qualsiasi momento, previa apposita deliberazione.

Ravenna, 28.01.2021

Il Presidente dell'OMCEO di Ravenna



Il Presidente della FNOMCeO

Firmato
digitalmente da

FILIPPO ANELLI

O =
FNOMCEO
C = IT

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ravenna - PEC

Da: segreteria@pec.fnomceo.it
Inviato: giovedì 25 febbraio 2021 11:08
A: RAVENNA
Oggetto: OMCEO RAVENNA - CONVENZIONE CUG CONDIVISO
Allegati: Segnatura.xml; RAVENNA-signed.pdf; Copia_DocPrincipale_RAVENNA-signed.pdf; RAVENNA_allegato-signed.pdf

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ravenna - PEC

Da: segreteria@pec.fnomceo.it
Inviato: venerdì 22 agosto 2025 12:20
A: RAVENNA
Oggetto: OMCEO RAVENNA - ADDENDUM ALLA CONVENZIONE CUG CONDIVISO
FNOMCEO-ORDINI TERRITORIALI CONTROFIRMATO
Allegati: Segnatura.xml; RAVENNA_signed.pdf; Copia_DocPrincipale_RAVENNA_signed.pdf

Si prega di prendere visione della comunicazione allegata.
Distinti saluti

FNOMCeO
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Via Ferdinando di Savoia n 1
00196 – Roma
Tel: 06 362031
segreteria@fnomceo.it
segreteria@pec.fnomceo.it
www.fnomceo.it



**ADDENDUM ALLA CONVENZIONE CUG CONDIVISO FNOMCeO-ORDINI
TERRITORIALI**

TRA

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

E

L'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Ravenna

congiuntamente indicate come le "Parti"

Premesso che:

- la Convenzione, come trasmessa con Comunicazione n. 10/2021, prevedeva, all'art. 2 "Composizione", comma 1, lett. b) che:
 - *...da un egual numero di rappresentanti della FNOMCeO e degli Ordini suddivisi per collegi come da proposta allegata, che si convenzionano tra di loro, tra i quali il Presidente della FNOMCeO con proprio provvedimento nomina il Presidente del CUG su indicazione dei membri del CUG stesso;*
- la Convenzione prevedeva all'art. 4 "Spese di funzionamento" che:
 - *Le spese di trasferta vitto e alloggio del membro indicato dall'OMCEO rimangono a carico dell'OMCEO stesso*
- la Convenzione prevedeva all'art. 6 "Durata e decorrenza" che:
 - *La presente Convenzione ha efficacia dalla data della sottoscrizione e fino alla scadenza del CUG*
- con la Deliberazione n. 371/2024 del Comitato Centrale e la Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 8/2024 si è proceduto a modificare il Regolamento per il funzionamento del CUG condiviso tra FNOMCeO e Ordini territoriali (da ora Regolamento) apportando alcuni correttivi al fine di allineare l'articolato alla normativa vigente (ex art. 21, comma 2 Legge n.183/2010) e alle indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica ;
- ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, il Comitato Centrale con delibera n.34/2025 ha ridefinito le attribuzioni delle cariche all'interno del CUG;
- il CUG si è, formalmente, insediato l'8 maggio 2025;
- la FNOMCeO ha manifestato, con delibera del Comitato Centrale n. 221/2025 la volontà di farsi carico delle spese di trasferta e vitto del membro effettivo indicato dall'OMCEO o, in sua sostituzione, del membro supplente, con risorse proprie;
- le Parti condividono tali modifiche e intendono formalizzarle nel presente atto integrativo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Modifica dell'articolo art. 2, comma 1 (Composizione)

All'articolo 2, comma 1 della Convenzione la lettera b) risulta così modificata:

b. da un egual numero di rappresentanti della FNOMCeO e degli Ordini suddivisi per collegi come da proposta allegata, che si convenzionano tra di loro.

All'art. 2, comma 1 della Convenzione è aggiunta la lett c):

c. da un Presidente nominato dal Comitato Centrale, su proposta del Direttore Generale della FNOMCeO e da un Vicepresidente e da un Segretario nominati, entrambi, dal Comitato Centrale tra i componenti del CUG.

Art. 2 – Modifica dell'articolo 4, comma 2 (Spese di funzionamento)

L'articolo 4, comma 2 è così sostituito:

Le spese di trasferta e vitto del membro effettivo della rappresentanza ordinistica o, in sua sostituzione, del membro supplente, sono a carico della FNOMCeO.

Art. 3 – Modifica dell'art. 6 (Durata e decorrenza)

L'art. 6 è così sostituito:

La presente Convenzione ha efficacia fino alla scadenza del CUG prevista per l'8 maggio 2029. E' fatta salva la possibilità per l'OMCeO aderente di recedere in qualsiasi momento, previa apposita deliberazione

Art. 4 – Invarianza delle restanti disposizioni

Restano invariate tutte le altre clausole della Convenzione, ove non espressamente modificate dal presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.


Luogo Firenze data 21.07.2025

Il Presidente dell'OMCeO di Firenze

Il Presidente della FNOMCeO



LA PRESIDENTE
Dott.ssa Gaia Saini



FILIPPO ANELLI
22.08.2025
08:52:52
GMT+01:00